

Cassazione Penale - Sezione IV - sentenza n. 26985 del 25 giugno 2015

LE LINEE GUIDA DEVONO ESSERE SPECIFICATE ED ALLEGATE IN GIUDIZIO

L'assunto difensivo concernente l'avvenuto rispetto da parte del medico imputato delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali resta mera enunciazione laddove sia stata omessa la necessaria allegazione delle linee guida alle quali la condotta del medico si sarebbe conformata. L'allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l'accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa.

omissis

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata sentenza resa in data 4 giugno 2013 la Corte d'Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2012 appellata dall' imputato F. A., riduceva la pena a quest'ultimo inflitta a mesi uno di reclusione, disponendo la non menzione della condanna.

Il F. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 3 e art. 590 c.p., comma 1, perché, nella qualità di medico curante di C.M. ed in qualità di medico chirurgo che ebbe a sottoporre la predetta a due interventi chirurgici, rispettivamente eseguiti il X. dicondroplastica con membrana collagenica e trapianto osseo autologo della testa del femore e osteotomia di bacino periacetabolare destro con diagnosi clinica di necrosi asettica della testa del femore in displasia anca destra ed il X. di accesso laterale diretto su precedente.

Si raggiunge il piano muscolare e si scosta la muscolatura glutea.

Riduzione del frammento osseo e sintesi con tre viti cannulate.

Controllo in fluoroscopia, emostasi, posizionamento di drenaggio sutura, effettuati presso la casa di cura X., cagionava a C.M. lesioni personali permanenti dalle quali derivava una malattia della durata di 24 giorni con:

- colpa generica consistita in imperizia ed in imprudenza consistite nell'aver sottoposto C.M. in data X. ad un intervento di tetto plastica (ovvero un riorientamento della cavità acetabolare mediante l'inserimento di un tassello osseo a cuneo in una breccia creata nell'osso di bacino a livello extrarticolare poco sopra l'acetabolo) che F.A. eseguì in maniera erronea, in quanto detto intervento non riuscì a conseguire una stabilità primaria con adeguato incastro e la tetto plastica non fu protetta da alcuna osteosintesi, che era sconsigliato per C.M. in quanto detto intervento rientra tra gli interventi chirurgici palliativi previsti per i soggetti giovani affetti da displasia dell'anca, mentre C.M., nata a X. versava in un'età per la quale detto intervento era sconsigliato dalla letteratura medica;

- colpa specifica consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza consistite nel non aver riconosciuto, già nella radiografia di controllo post intervento effettuato il 5 settembre 2007 la dislocazione del frammento osteotomico, evento riconosciuto tardivamente soltanto in data X. sulla scorta della rivalutazione della radiografia effettuata il X..

Fatto aggravato perché commesso nonostante la previsione dell'evento (aggravante esclusa all'esito del giudizio di prime cure).

2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il F. denunciando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 40, 41 e 43 c.p., nonché degli artt. 220, 225 e 233 c.p.p., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche in ordine alla valutazione probatoria ed in particolare ai criteri adottati nella valutazione delle dichiarazioni della parte civile; la inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 50 c.p.p.; la sussumibilità della fattispecie nell'ambito dello *ius novum* rappresentato dalla c.d. legge Balduzzi.

3. La parte civile ha presentato memoria chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

4. Va premesso in fatto che il giudice di primo grado ha limitato l'addebito ascritto all'imputato alla sola condotta ricollegabile alla effettuazione del primo intervento in data 4 settembre 2007, eseguito in maniera erronea.

Tanto premesso il ricorso è infondato. Sostiene in primo luogo il ricorrente che nel caso di specie non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra la condotta del dott. F. e l'evento; in particolare non vi sarebbe alcuna prova che una diversa condotta avrebbe portato ad un opposto risultato.

Sul punto la gravata sentenza ha ritenuto sussistente l'errore di esecuzione dell'osteotomia che ha comportato la necessità di effettuazione del secondo intervento che certamente avrebbe potuto essere evitato, ove il primo fosse stato correttamente eseguito, così sussistendo il nesso di causalità in quanto l'errata esecuzione aveva determinato il protrarsi della malattia della C..

Ha riportato ampi brani della consulenza del P.M. che pone in rilievo come la mobilitazione del frammento osseo, possibile complicità dell'intervento eseguito, si verificò, tuttavia, nell'immediato post-operatorio, da ascrivere ad un errore nell'esecuzione della tetto plastica, errore evitabile dall'operatore se dotato di sufficiente diligenza ed esperienza. Si appalesa quindi conforme alle norme di legge e corretta nell'iter argomentativo la decisione della Corte territoriale riguardo alla insussistenza di un'interruzione del nesso eziologico.

Quanto alla pretesa mancata (o trascurata) valutazione delle divergenti considerazioni tecniche della perizia di parte dell'imputato, mette conto di evidenziare come le stesse non possano in alcun modo ritenersi tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacia delle conclusioni raggiunte in sentenza, essendosi limitate a prospettare un'alternativa ricostruzione del fatto sulla base di ipotesi che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto recessive, sotto il profilo della attendibilità e ragionevolezza logico scientifica, rispetto a quelle raggiunte dalla consulenza del PM. Sul punto va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte in forza del quale il

giudice che intenda aderire alle conclusioni di una consulenza, in difformità rispetto a quelle della consulenza di parte, non può essere gravato dall'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le conclusioni della consulenza ritenuta dotata di maggiore pregnanza, senza ignorare le argomentazioni contrarie (come nella specie puntualmente accaduto).

Ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile (occorrenza non verificatasi nel caso in esame), la fallacia delle conclusioni del primo (Sez. 1 n. 25183/2009, Rv. 243791; Sez. 4 n. 34379/2004, Rv. 229279).

Né sussisteva da parte dei giudici di merito alcun obbligo di disporre perizia d'ufficio. La perizia è infatti un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche. Ne consegue che non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, il convincimento del giudice circa l'esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l'accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare (cfr. ex plurimis, Sez. 6^a, n. 34089 del 07/07/2003, Rv. 226330).

Nel caso di specie, peraltro, la gravata sentenza ha espressamente preso in considerazione le conclusioni della perizia di parte, anche alla luce delle dichiarazioni dello stesso imputato, costretto ad ammettere che "probabilmente uno dei cunei non era ancora stabile e quindi ho dovuto fissarlo con un'altra vite". Del resto sul punto l'imputato si limita ad affermare, ipoteticamente, che il fallimento del primo intervento ben può essere stato causato da fattori che esulano dalla responsabilità del Dott. F..

Con riferimento alle dichiarazioni della parte civile, le stesse sono state ritenute intrinsecamente attendibili dai giudici del merito, né richiedono, trattandosi di testimonianze, specifici riscontri e sono idonee a contribuire all'affermato giudizio di responsabilità.

La stessa deposizione, inoltre, trova adeguata collocazione nel quadro degli altri elementi desumibili dall'espletata istruttoria, correlandosi, in particolare, con le risultanze inerenti alle documentate condizioni cliniche del paziente, nell'ambito di una complessiva motivazione con riferimento alla quale non risulta neppure dedotto vizio di illogicità. Quanto all'applicabilità della c.d. legge Balduzzi la Corte territoriale ha sottolineato che per la gravità della colpa, concernente l'imperizia nell'esecuzione di un intervento nel quale il medico è specialista, il F. non poteva beneficiare dell'esenzione di responsabilità ivi prevista dall'art. 3 della citata novella (L. 8 novembre 2012, n. 189) secondo cui l'esercente di professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve.

Sul punto il motivo proposto è privo di specificità: l'assunto concernente l'avvenuto rispetto delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali resta infatti mera enunciazione, essendo stata omessa la necessaria allegazione delle linee guida alle quali la condotta del F. si sarebbe conformata. L'allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è

possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l'accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa.

5. Le ragioni esposte valgono a fondare il rigetto della impugnazione proposta. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nella presente fase processuale dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015